

CAPITOLO SESTO

*La Colonia Romana a Spoleto - Del suo Diritto
e delle sue Istituzioni.*

Nello scendere a parlare di Spoleto nei tempi romani, potrò raccogliere alcune cose più positive che non semplici congetture, ma non già una storia; a meno che non mi facessi a riepilogare la storia romana, come costumarono di fare alcuni istoriografi municipali, industriandosi poi ad ogni evoluzione di quella d'innestarvi la parte nota, o d'indovinare la ignota che v'ebbe la propria città, ancorchè nessuno scrittore o monumento ne facesse il più piccolo segno. E fu questo per verità il solo modo onde si poterono scrivere grossi volumi intorno alla storia dei vetusti municipi. Ma io credo che i pochissimi cenci che ci rimangono della nostra porpora antica, sia più giovevole vederli raccolti in breve spazio, di quello che sparsi quà e colà, appiccati per la immensa tela che si svolge nella successione dei secoli. Alcuni brani di scrittori, qualche tradizione, parecchie lapidi e i resti degli edifici di quelle età, riguardati alla luce che gettano sopra di loro le leggi e i costumi romani, e qualche grande avvenimento che signoreggiò un secolo, possono farci conoscere, quanto si può, quali fossero le condizioni della città in que' tempi; nè gioverebbe a meglio dichiararla il diffondersi in parole, ripetendo passo passo una storia troppo grande per questo scritto, e troppo nota ad ogni colta persona.

Dissi già, verso la fine del precedente capitolo, come basti l'epitome di Livio a dimostrare che la colonia spoletina fu dedotta poco dopo la fine della prima guerra punica; ma c'è dato di assegnarne il tempo in modo ben più determinato. Velleio Patercolo scrive che Brindisi fu occupata da coloni romani nel consolato di Torquato e di Sempronio; e Spoleto dopo tre anni ⁽¹⁾. Aulo Mallio Torquato Attico, [pag.110] e Caio Sempronio Bleso, per la seconda volta, furono consoli l'anno di Roma 510, nel qual tempo quella magistratura si soleva assumere il 24 di aprile ⁽²⁾. La colonia venne adunque a Spoleto fra gli anni 513 e 514. Può sembrare che qualche erudito ponga senz'altro questo fatto come avvenuto nel 514 ⁽³⁾; ma non è da credere meno probabile che avvenisse nel 513. (241 av. C.), in cui fu console lo stesso Mallio Torquato Attico, avendo a collega Quinto Lutazio Cercone. Si può ciò con tutta probabilità argomentare da una lettera di Cicerone; il quale, scrivendo ad Attico da Brindisi, dice che il dì natale di quella colonia era il 5 di agosto ⁽⁴⁾. Ora se il triennio dall'occupazione di Brindisi compievasi nei primi-giorni d'agosto del 513, non v'è cosa che ci debba indurre a ritardare sino al 514 la venuta della colonia a Spoleto. Gli antichi monumenti per certo non ne dicono altro; e il cessare dei grandi calori estivi, l'essere ancora lontani i rigori del verno, e l'avvicinarsi del tempo delle [pag.111] seminagioni, sembra che rendano la stagione autunnale molto acconcia all'avvenimento. La perdita del ventesimo libro di Tito Livio, ci ha privati di que' particolari coi quali egli suole accompagnare la fondazione di una colonia; sicchè vanamente desideriamo di sapere i nomi dei triumviri o decemviri che la guidarono, il numero dei coloni, quello dei iugeri di terra a ciascuno assegnati, e il governo che fu ratto degli abitatori del paese. Solevano questi per ordinario rimanere soggetti e come stranieri nella loro patria; ma la volontà di Roma ne rendeva or più or meno dura la condizione, lasciando loro o no, una parte delle terre, e talvolta anche ricevendoli a formare la nuova comunità ⁽⁵⁾. Ci sono però noti in parte il diritto de' nostri coloni rispetto a Roma, la forma del reggimento, e qualche altra loro istituzione.

Le comunità italiane, sotto la supremazia di Roma, differivano le une dalle altre per vario grado di soggezione, e per la natura e misura dei diritti che erano loro stati lasciati o concessi. Gli ordini principali nei quali si veggono distinte, e di cui solo mi convenga far qualche cenno, erano i municipi, le colonie, e le città-confederate. La condizione di queste ultime non si potrebbe dire in modo generico, perchè era di tante diverse maniere, quanto lo potevano essere i loro trattati con Roma; e da una indipendenza quasi piena scendevano, per vari gradi, ad una sorte tanto bassa che rasentava la servitù. Tra i municipi e le colonie v'era innanzi tutto una differenza d'origine; chè i municipi in generale erano antiche città italiche conservate, e le colonie invece o città nuove fondate dai Romani, o antiche città ripopolate da loro, che vi si sostituivano, o sovrapponevano ai primi abitatori. Per quello che riguarda poi le istituzioni e i diritti, i municipi serbavano l'antico loro reggimento, la religione, le costumanze, e

l'uso delle proprie leggi, riconosciute come consuetudini locali, quantunque riviste e coordinate al diritto civile di Roma. La giustizia però era loro amministrata da giudici inviati dal pretore (*praefecti*); erano soggetti alla recluta, alle imposizioni ordinarie, e a tutte le altre gravezze che portava seco la cittadinanza romana [pag.112] *mana*, di cui essi partecipavano; e per rispetto alla quale si distinguono in municipi di *cittadini passivi (sine suffragio)*, e municipi *con piena cittadinanza (optimo jure)*. Nei primi i *municipi* o cittadini erano capaci degli uffici civili e militari (*munera*), non però dei diritti politici dei veri cittadini romani; e perciò vengono giustamente chiamati *cittadini passivi* (6). Quando poi il municipio fosse *optimo jure*, come le città sabine ed altre, il cui territorio era stato, sino dai primi tempi, incorporato a quello di Roma, il *municipe* aveva veramente due patrie, una per nascita, l'altra per legge; ed era ascritto ad una delle trentacinque tribù romane con tutti i diritti dei veri cittadini, compresi i politici del voto nel foro (*suffragium*), e della eleggibilità alle magistrature della repubblica (*honores*) (7). La condizione di questi municipi, se bene si noti, era uguale a quella di tutte le città degli stati liberi moderni, senz'altra differenza che i cittadini di queste, usano dei diritti politici nel paese nativo o dove abbiano il domicilio, e quelli dei municipi antichi di detta sorte, non potevano usarne che a Roma, riuniti alla tribù cui erano ascritti.

Le colonie, propagazioni di Roma, come ho detto, e suo grande accorgimento politico e sociale, per cui la plebe povera o ambiziosa, che era di pericolo nella città, addiveniva altrove utile strumento di sicurezza e di dominazione, si distinguevano in colonie *di cittadini* e colonie *latine* (8), ed è stato osservato che le prime sedevano ordinariamente in posizioni marittime, e le seconde erano città forti collocate nei punti strategici, sulle grandi vie militari. Avevano queste città un reggimento che rendeva immagine di quello della metropoli; erano prive dei diritti, o dell'esercizio dei diritti politici romani, ma recavano seco il diritto privato della gente di cui avevano il nome. La condizione delle colonie cittadine era quindi molto conforme a quella dei municipi passivi: ma le [pag.113] colonie latine, ancorchè così chiamate, pel modo della loro fondazione, erano tuttavia comunità formalmente autonome, unite in confederazione con Roma (*socii latini nominis*) (9), a somiglianza delle città antiche del Lazio; e il loro era il più alto grado di federazione, e la condizione più reputata dopo quella dei cittadini romani *optimo jure* (10).

Cicerone, nella difesa di Balbo, ci ha conservato la memoria che Spoleto era una colonia latina (11). Non si creda che ciò renda necessario, come asserirebbe qualche scrittore moderno, che i coloni spoletini fossero veramente originari dell'antico Lazio, o delle contrade vicine, come Equi, Ernici, Volsci, Ausoni ed Aurunci, ai quali si era esteso il nome latino (12); ma poterono essere, e furono verisimilmente, uomini o di questi, o di altri e diversi paesi, e specialmente Romani, a cui nella legge agraria, per la quale erano dedotti in colonia, veniva dato il diritto del Lazio (13). Ora è da sapere che cotesto diritto (*Jus Latii*), nei più antichi tempi di Roma, fu tanto esteso che, ove se ne tolga la eleggibilità alle alte magistrature della città dominante, era nel rimanente pari a quello dei veri cittadini romani. Ma a mano a mano che Roma andava crescendo in potenza, e meno abbisognava del braccio dei vicini, che la sostennero nei primi cimenti, ne venne restringendo il diritto, che così fu diverso a seconda dei tempi. Quello che portò seco la colonia spoletina era il diritto *ariminense*, o *delle dodici città*, accennato da Cicerone nella orazione in difesa di Cecina (14). Chiamavasi così, perchè era il diritto dato da Roma alle ultime dodici colonie latine da essa costituite, la prima delle quali fu [pag.114] Arimino, la sesta Spoleto (15). Il diritto del Lazio, dacchè ne furono tolte le franchige politiche, che fu nell'anno 340 innanzi l'era volgare, quando i Romani alla battaglia di Trifano sconfissero la lega Campano-latina, si ristresse nei termini del diritto privato, al *commercium*, al *testamentum* e al *connubium*. Quest'ultimo però, che era carattere essenziale, e massimo fondamento di uguaglianza fra Romani e Latini, non fu concesso che alle città originarie del Lazio; nè si sa bene se desse lo conservassero, dopo la dissoluzione dell'antica confederazione, avvenuta nell'epoca riferita.

La latinità *ariminense* stava adunque nel *commercium*, e nella *successione*. Ciò vuoi dire che i coloni spoletini potevano andare e venire senza alcuno impedimento o molestia e liberamente dimorare in Roma, e farvi loro commerci, con facoltà di acquistare e possedere, nel territorio della colonia e in quello della metropoli, beni mobili ed immobili; ed avere su i fondi acquistati nei detti territori (non in altri, neppure delle colonie latine) la proprietà *quiritaria*, cioè quello stesso pieno ed illimitato diritto di proprietà, esente da imposte prediali, che avevano su i loro beni i *quiriti* o cittadini romani; senza che

ciò togliesse che essi fossero tenuti a pagare un canone pe' iugeri di terra loro assegnati nella fondazione della colonia ⁽¹⁶⁾. Potevano avere una parte diretta e distinta nel godimento delle terre dello Stato, e concorrere (ciò che era larga fonte di grossi guadagni) all'aggiudicazione degli appalti pubblici, coi veri cittadini; potevano essere da questi istituiti eredi, e far testamento in tutto alla romana, e con pieno effetto, tranne la facoltà di nominare il tutore ⁽¹⁷⁾. Di tanto si estendeva la loro partecipazione al diritto civile di Roma; ma tanto bastava a render la condizione della colonia latina migliore di quella dei municipi passivi, e delle colonie cittadine, che non ne avevano [pag.115] vano l'autonomia; migliore di quella degli altri confederati, che non partecipavano di queste grandi utilità materiali. Ma in ogni altra cosa erano i coloni latini considerati quali stranieri (*peregrini*) ⁽¹⁸⁾; ed anche il diritto di acquistare la cittadinanza romana, prendendo domicilio nella metropoli, che fu già comune ad ogni Latino, era stato in questi tempi ristretto, e riservato a coloro che, avendo esercitato nella colonia le alte magistrature, vi lasciassero figli a continuare la stirpe.

S'ignorano, per difetto di monumenti, le leggi paesane con le quali, se così mi posso esprimere, si completava il diritto della colonia nelle relazioni interne; imperocchè, per la sua autonomia, la comunità faceva leggi proprie, e poteva insieme *addivenir fondo* (*fundus fieri*) per quelle leggi romane che meglio le convenissero, cioè a dire adottarle e metterle in vigore nel proprio paese ⁽¹⁹⁾. Credo però che si possa ritenere, per analogia, questo diritto *statutario* della colonia, non essere andato gran fatto lontano dalla legislazione dei Romani; imperocchè avendo i Latini, da cui questo popolo o materialmente o legalmente veniva propagato, introdotto nel loro diritto non piccolo numero di leggi romane ⁽²⁰⁾, è facile vedere che dovevano esservi già esempi di un corpo statutario meglio accomodato a connettersi col diritto che i coloni di Spoleto avevano rispetto a Roma. Ma, se può valere a darne indizio un modo di divisione dei campi, chiamato *vorsum*, proprio degli Umbri antichi, e ancora in uso in questa regione al tempo di Frontino ⁽²¹⁾, il diritto statutario della colonia, com'è per sè stesso assai credibile, aveva forse accolto consuetudini e leggi umbre relative alle cose rurali.

Ho accennato che le colonie avevano un reggimento che rassomigliava al governo della metropoli, e che le rendeva, secondo le parole di Gellio, quasi un'immagine della maestà del popolo romano ⁽²²⁾. Vi si trovano difatto magistrature [pag.116] rispondenti alle romane, in parte con nomi uguali, in parte con altri nomi, che possiamo leggere in alcune delle nostre iscrizioni. Queste però, per essere pressochè tutte molto posteriori all'epoca della fondazione della colonia, quantunque rispondano talora anche alle cose primitive, fanno tuttavia più spesso testimonianza di cambiamenti avvenuti nelle antiche magistrature, o di magistrati nuovamente introdotti. Riserbandomi di parlare in luogo opportuno delle cose che sono notoriamente di altri tempi, dirò qui solo degli istituti, che pel confronto dei nostri monumenti con quelli di età e luoghi diversi, e per altre nozioni intorno a cosiffatte materie, si può inferire che risalgano ai primi tempi della comunità.

V'era nella colonia un Senato detto *Ordine dei Decurioni* (*Ordo Decurionum*). *Decurione* (*Decurio*), nel suo originario significato, era il capo di dieci case che formavano una gente, e derivava dallo stesso principio rituale, su cui era fondata l'antichissima divisione della cittadinanza romana. I Decurioni, che erano ordinariamente cento, e perciò chiamati anche *Centumviri*, venivano scelti, secondo l'autorevole opinione di un antico, sino dalla fondazione della colonia, forse dagli stessi triumviri che la deducevano, rivestiti com'erano del supremo potere di Roma ⁽²³⁾. Costituivano i Decurioni con le loro famiglie, al pari del senato romano, un ceto di patrizi, distinto dagli altri coloni, i quali rimanevano nella condizione della plebe. Ma il potere sovrano della comunità non era per certo in questi tempi ne' soli Decurioni; e le leggi, e i decreti, e le elezioni dei magistrati si facevano in assemblee popolari. Ciò non è per verità provato direttamente da monumenti di quel tempo, ma la nota somiglianza della costituzione delle colonie con quella di Roma, di cui erano immagine, e alcuni monumenti quantunque posteriori, tuttavia dell'epoca repubblicana o dei primi anni dell'impero, ce ne danno bastevole argomento ⁽²⁴⁾. Si può però ritenere che alcuni decreti e concessioni spettassero sino da allora al solo Consiglio dei *Decurioni*; e ne dà forse indizio anche una lapide spoletina, che sembra del tempo della colonia (*Iscr. n. 32*).

Suprema magistratura di tali comunità età quella dei *Duumviri* e talora *Quatuorviri*; i due o i quattro come avrebbero detto i comuni del medio-evo. Questi erano magistrati di autorità consolare e pretoria, che reggevano ed amministravano la comunità, presiedevano le assemblee popolari, e quelle

dei Decurioni, e ne facevano eseguire i decreti; davano negli atti pubblici il nome all'anno, come i consoli romani; ed amministravano la giustizia, con giurisdizione che in que' tempi fu illimitata ⁽²⁵⁾. Spoleto ebbe i Quatuorviri che si veggono ricordati in parecchie iscrizioni, e si riconoscono alta sigla I. D. (*Juri dicundo*), che esprime appunto il potere giudiziario, che era il loro carattere speciale. Chi però volga l'occhio alle dette iscrizioni non può non ricercare com'egli avvenga che cotesti magistrati mentre sono nominati quatuorviri, non siano poi più di due. Così nella iscrizione del giardino Falconi: *P. Marcius P. f. Hister. - C. Maenius. C. f. Rufus IIIvir. I. D. (Iscr. n. 33.)*; così in altra del palazzo comunale: *C. Erucius C. f. - T. Titius. L. f. Flac. IIIvir. I. D. (Iscr. n. 9.)*. Non è però questa una particolarità delle nostre iscrizioni, ma cosa che ricorre generalmente nelle lapidi di ogni paese, senza alcuna eccezione. Tuttavia si può dire che per molto tempo gli eruditi non vi posero mente gran fatto. La ragione che ora se ne rende è questa. Le attribuzioni dell'autorità erano ripartite fra i quatuorviri; e comechè fossero veramente quattro, la suprema potestà, riposta nel render giustizia, nel presiedere al consesso dei Decurioni e alle popolari assemblee, e nel dare il nome all'anno negli atti pubblici, era solo in due. Si nominavano quatuorviri, perchè questo era il numero dell'intera magistratura della comunità, ma vi si aggiungeva la formula *iuri dicundo*, appunto per distinguerli dagli altri due quatuorviri minori i quali, per quanto si argomenta da moltissime iscrizioni, ed anche dalla necessità dell'amministrazione, erano magistrati di potestà *edilizia*, e talora *questoria*. Ma in quanto a questi primi tempi dobbiamo ritenere che fossero di potestà *edi* [pag. 118] *lizia*, perchè vi sono ragioni per credere che la questura nelle città avesse principio coll'ordinamento municipale svoltosi nel settimo secolo di Roma: taluno anche afferma non vedersene vestigio nelle iscrizioni, innanzi ai tempi dell'imperatore Vespasiano ⁽²⁶⁾. Non dico già che prima la comunità stesse senza un tesoriere, chè tanto valeva questore, ma solo che le attribuzioni questorie non costituivano una magistratura, ed erano ufficio di alcuno di quegli uomini che, come gli *attuari* e gli *scribi*, coadiuvavano i magistrati nelle loro funzioni. Difatti si trova scritto, anche di tempi posteriori a quelli di Vespasiano, che la questura al pari della cura di dare ordine al calendario, in alcune città, non era annoverata fra gli onori ⁽²⁷⁾. La potestà edilizia, di cui erano rivestiti i due quatuorviri minori, perciò chiamati *Quatuorviri aediliciae potestatis*, ed anche solamente *aediles*, stava nell'esercitare la polizia interna, nel vegliare alla osservanza delle prammatiche, e nel presiedere ai mercati, all'annona, e agli spettacoli d'ogni maniera.

Non abbiamo documenti che ci diano lume intorno all'autorità *ensoria* della comunità, in questi primi tempi, come l'abbiamo per le età posteriori; e taluno è d'avviso che le città e le colonie latine non conoscessero la censura. Ma Tito Livio, narrando gli avvenimenti della seconda guerra punica, che seguì di pochi anni la fondazione della colonia spoletina, fa espressa menzione dei *censori giurati* di dodici colonie latine ⁽²⁸⁾. Ciò nulla meno può essere che non vi fosse una magistratura distinta con quell'autorità, e che la censura andasse congiunta alle altre attribuzioni dei magistrati supremi. Ma un'autorità censoria quale si fosse non potè mancare, perchè il censimento era un obbligo che Roma ingiungeva a tutte le comunità, per essere ragguagliata della popolazione e delle ricchezze, su cui poteva fare assegnamento nel dare la formula, che era il quadro del contingente militare imposto a ciascuna. Sembra veramente che quello delle colonie latine fosse stato determinato, quasi [pag. 119] a modo di un patto federale, una volta per sempre; ma è probabile che non ne fosse stato segnato che il limite massimo. E in ogni maniera, poichè queste colonie dovevano un contingente a proprie spese, il censimento era richiesto per ripartire fra coloni il servizio militare, e le contribuzioni necessarie a tali spese, non meno che ogni altra maniera d'imposizione. Il contingente della colonia, ordinato in coorte, e sotto propria insegna ⁽²⁹⁾, era condotto da un capo del paese, che alcuni, per analogia col console romano, pensano essere stato uno dei *Quatuorviri iuri dicundo* ⁽³⁰⁾. Sotto questo capo i soci latini combattevano a lato alle legioni, come gli altri confederati, e stavano a parte co' Romani nella divisione del bottino ⁽³¹⁾. [pag. 120]

Ai magistrati e agli ordini politici debbono aggiungersi gli *onori* e gl'istituti del culto; nei quali la conformità con quelli di Roma, uguali anche nei nomi, è maggiore che nelle cose precedenti. Può pertanto parere superfluo che se ne faccia parola; pure ne dirò brevemente, perchè mi porgono il destro di raggranellare alcune minute notizie particolari al paese. Trovasi nelle nostre lapidi espressa menzione di *Pontefici*, di *Auguri* e di *Sacerdoti*, e ancorchè, come ho detto sopra, tali iscrizioni siano d'assai

posteriori ai primi tempi della colonia, la durevole natura di siffatta specie d'istituzioni, e la loro certa preesistenza in Roma all'epoca della deduzione, fanno sì che si possano con tutta sicurezza considerare come primitive. Anzi i collegi degli auguri, e dei pontefici, risalivano ai prischi Latini, e si trovano in tutte le città e colonie di questo nome ⁽³²⁾.

È certamente noto al lettore come gli *auguri* fossero gl'interpreti del linguaggio degli Dei, riconosciuto nel volo degli uccelli, e come venissero consultati dai privati e dal pubblico in tutte le congiunture di maggiore importanza; il che rendeva la loro scienza augurale di grand'uso tra le arti di governare. È del pari noto che i *pontefici* avevano la suprema potestà religiosa; facevano leggi, e giudicavano intorno alle persone e alle cose sacre. Da essi dipendevano i *sacerdoti*, e i minori ministri delle diverse divinità, ai quali spettava la custodia dei templi cui erano addetti, e la cura dei sacrifici e delle altre cerimonie religiose. Non vi sono monumenti che ne diano a conoscere, se nei primordi della colonia i soli Decurioni, a guisa dei patrizi nei primi secoli di Roma, o anche i coloni plebei, fossero ammessi nei collegi degli auguri e dei pontefici. Ma si può credere per analogia che ciò non fosse un privilegio del ceto decurionale, considerando che la colonia fu fondata, quando in Roma questi onori sacerdotali erano già stati comunicati alla plebe ⁽³³⁾. Nè potrebbe porgere argomento a ciò contrario, il vedere che *Caio Navillio*, *Publio Meclone*, *Sesto Volusio* e *Caio Torasio*, pontefici ed auguri spoletini, di cui sopravvissero i nomi nelle iscrizioni, erano tutti personaggi d'alto affare; im [pag.121] perocchè essi non sono di questa età, ma di tempi più tardi, e di tutt'altra ragione come vedremo.

L'olimpio della colonia era quello stesso di Roma; e i nomi delle italiche e romane deità, *Giano*, *Marte*, *Giove*, *Minerva*, *Diana*, *Venere*, *Conso*, *Nettuno*, *Portuno*, *la Concordia*, *la Fortuna*, e *la Vittoria*, sono quelle che si leggono nelle nostre lapidi. Si riconosce il nome di *Mercurio* in una chiesa del nostro contado detta *S. Angelo in Mercole*, in alcune scritture chiamata anche più palesemente *S. Angelo de Mercurio*; luogo che per certo l'araldo del Signore ereditò dal messaggero del padre degli dei. V'è poi il *monte giove* tra i villaggi di Bazzano e di Egi; v'è il castello di *Giano*; Trevi era un tempio di *Diana (Trivia)* ⁽³⁴⁾, intorno al quale si formò un vico, che crebbe sino a diventare città, come Fano intorno al tempio della *Fortuna (fanum fortunae)*, e come nel medio-evo Loreto intorno alla Santa Casa di Nazaret. La tradizione designa alcuni ruderi sugli scuri balzi del monte di Somma, tra Valdarena ed Acquaiura, per le ruine d'un tempio dedicato al dio *Summano*, che alcuni spiegano *Summus Manium*, cioè a dire Plutone re dei trapassati: ma potè anche essere, e ciò credo più probabile, *Giove Summano*, così detto dal luogo dove era venerato; perchè non v'è per certo la necessità di ricorrere al *sommo dei mani*, per spiegare come quella vetta elevata, e punto culminante della via, potesse avere il nome di *Summa*. Incontreremo qualche altro ricordo di simili deità, che poterono, sino dai primi anni della colonia, avere e culto e templi, quando dirò degli avanzi di questi e degli altri antichi edifici.

Nella lapide che porta in fronte il nome di *Minerva (Iscri. n. 3.)* è sopravvissuta la memoria di una di quelle corporazioni di operai, che sotto qualche riguardo possono annoverarsi fra le istituzioni religiose o pie, perchè dovevano rassomigliare alle confraternite de' tempi cristiani, ed erano istituite pel mutuo soccorso, e per assicurarsi le spese dei [pag.122] funerali ⁽³⁵⁾. Ivi si veggono *Caio Evulo Stazio*, *Publio Oppio Filonico*, *Lucio Magno Alauco*, e *Panfilo di Turpilio*, tre liberti e un servo, lavandai e purgatori di panni (*fullones*), *Maestri* e *Curatori Quinquennali* della loro corporazione, che dedicano o statua, o ara, o edicola, o altra simil cosa a *Minerva* loro dea tutelare. L'arte *fullonica* era molto importante per l'uso grande che i Romani facevano delle vestimenta bianche di lana; e non si restringeva a lavarle e a ripurgarle; ma, imbiancandole col zolfo, garzandone il pelo e lustrandole e sodandole collo strettoio, rimettevate a nuovo. Fu scoperta una *fullonica* a Pompei; ed è un vasto edificio di molti vani, ornato di colonnate e di pitture, con peristilio, cortili, guardarobe, ampi lavatoi, vasche e fontane ⁽³⁶⁾. L'ortografia, l'eloquio e i caratteri della nostra iscrizione ne mostrano, come notò il Marini, la remota antichità ⁽³⁷⁾; e danno fondato argomento a credere che coteste associazioni di operai, nella Spoleto romana, avessero avuto cominciamento sino dal primo secolo.

Ma le colonie, portando seco le istituzioni religiose di Roma, rispettavano ed anche adottavano i culti detti *topici*, cioè del paese ove venivano a stanziare; e n'è presso di noi testimonio il culto del fiume *Clitunno*, durato sino al cadere del politeismo, e forse quello di *Portuno*, che sebbene avesse templi in Roma, alcuni pensarono che fosse stato da prima uno degli dei venerati in modo più partico-

lare dagli Etruschi, e perciò anche dagli Umbri ⁽³⁸⁾. Può a prima giunta parere cosa singolare che, almeno nel nostro paese così lontano dal mare, si prestasse un culto speciale a questo dio marino; ma invece questa sua qualità potrebbe essere, a mio credere, un argomento per accostarsi alla detta opinione. Imperocchè a Portuno, associato e talora anche confuso con Nettuno, che veniva dagli antichi considerato come autore del tremuoto, donde il suo nome di *Enosigeo* (*scuoti* [pag.123] *tore della terra*) ⁽³⁹⁾, ben doveano in modo particolare rivolgere le preghiere gli abitatori d'un paese, dove questo fenomeno, oggi non raro, sembra per le storie essere stato anche più frequente nell'antichità. E a questo dio, insieme a Giano, che presiedeva a tutto ciò che si apre (*Ianus, Ianua*) ed a Marte, i due più antichi iddii italici, fu dedicata una delle porte della città, nelle fondamenta della quale si trovò, come sopra accennai, una lamina di bronzo, in cui si leggevano i nomi delle dette divinità, e quelli dei tre *C. Vibonio, A. Aprunio, L. Anneio*, che ordinarono ed approvarono l'edificio (*Ischr. n. 1.*). Solo quando ci fosse nota la forma dei caratteri di quella iscrizione, ora perduta, potremmo giudicare se tale dedicazione risalga alla fondazione della colonia; il che può sembrare probabile. Giovangiorgio Grevio, parlando di detta lamina, ricorda essere stata opinione molto comune, che quella fosse il genio tutelare della città, e quasi un palladio occultato segretamente sotterra, perchè non potesse esser tolto dai nemici; chè tale era il costume di tutti i fondatori di nuove comunità ⁽⁴⁰⁾. Non era che una credenza volgare, la quale peraltro conteneva probabilmente una tradizione d'origine molto lontana ⁽⁴¹⁾. Queste sole notizie, nè forse tutte dell'epoca primitiva, abbiamo intorno alle istituzioni della città rinnovata dai Romani: di qualche altro particolare, e dei cangiamenti che poi in esse intervennero, dirò a' luoghi opportuni, mentre verrò raccogliendo le poche memorie di que' fatti, di quegli uomini, e di que' monumenti, che mossero la voce più eloquente dell'antichità e dar vanto a Spoleto di una delle più salde e delle più illustri colonie latine.

NOTE AL CAP. VI

(1) *Torquato Sempronioque consulibus Brundisium colonis occupatum, et post triennium Spoletum*. Lib. I. 15.

(2) *Fasti Consulares triumphalesque Romanorum ad fidem optim. auctorum recensuit G. Baiter*. Zurigo 1857.

(3) Mommsen nella Storia Romana (*Lib. III. Cap. 3*) in proposito della via Flaminia scrive: *la grande strada settentrionale, condotta verisimilmente già ottant'anni innanzi per Otricoli sino a Narni, era stata recentemente portata (514) sino alla nuova fortezza di Spoleto*. Così nella edizione francese, ancora in corso di stampa; e nella edizione italiana quell'epoca è posta precisamente dopo la parola Spoleto. Abbiamo da T. Livio (*Epit. lib. XX.*) *C. Flaminius Censor viam Flaminiam munivit, et circum Flaminium exstruxit*. Non potendo Flaminio essere stato censore innanzi il suo primo consolato (531), non avrebbe potuto munire, cioè aprire, o risarcire, spianare e lastricare, la via da Narni a Spoleto, che diciassette anni almeno dopo l'epoca sopra indicata (514). Pare adunque che quell'erudito abbia giudicato che l'opera del censore stesse nel condurre a perfezione una strada già aperta nell'anno di Roma 514; la quale epoca non può essere stata da lui desunta che da quella stessa della deduzione della colonia spoletina. Perciò dissi che può sembrare ch'egli ponga la detta deduzione in quell'anno. Ma ciò non è forse che un'apparenza, potendo benissimo avere egli invece creduto che la strada fosse aperta parecchi mesi dopo che i Romani avevano preso stanza a Spoleto. Ed ho notato che nella carta militare di cui è corredata l'edizione francese (dove presso al segno che indica le colonie è annotato l'anno della loro fondazione) accanto a Spoleto si legge l'anno 515.

(4) *Brundisium veni Nonis Sextilis; ibi mihi Tulliola mea fuit praesto, natali suo ipse die, qui casu idem natalis erat et Brundisinae coloniae...* Lett. ad Att. Lib. IV. 1.

(5) Liv. Lib. III. 1. - Lib. IV. 11. 12.

(6) Gell. Noct. Attic. XVI. 13 - Fest. v. *Municipium* - Sigon. de Antiq. Iur. Ital. II. 7.

(7) Fest. v. *Municip.* - Sigon. de Antiq. Iur. Ital. II. 7 - Spanhem. Orb. Rom. Exerc. I. cap. 12.

(8) *Illud agitabant uti Colonia Aquileiam deduceretur: nec satis constabat utrum Latinam an civium Romanorum deduci placeret; postremo Latinam potius coloniam deducendam patres censuerunt*. Liv. Lib. XXXIX, 55.

(9) Sigon. De Iure Ital. Lib. I. 2. 5.4.

(10) *Plebei magistratus post patricios, Latini post plebeios, Ceterarum Italiae gentium post Latinos*. Tacito, II. 24.

(11) Cicer. pro L. C. Balb. 21.

(12) Strab. V. - Plin. III. 5.

(13) *Livius Senatium Romanorum ad duodecim colonias Latinas, quae bello punico secundo defectionem spectabant, ita loquentem inducit (Lib. XXVII. 9): Meminerint se Romanos, inde oriundos, inde in colonias.... stirpis augendae causa missos*. Sigon. de Antq. Iur. Ital. II. 3. - *in colonias Latinas saepe cives nostri aut sua voluntate, aut legis mulcta profecti sunt....* Cicer. pro Caecina, 33.

(14) Cicer. pro Caecina. 35.

(15) Le più recenti delle colonie latine, e conseguentemente quelle di cui intendeva parlare Cicerone, erano queste, che nomino secondo l'ordine della loro fondazione: Rimini, Benevento, Fermo, Isernia, Brindisi, Spoleto, Cremona, Piacenza, Copia, Valenza, Bologna ed Aquileia. - Velleio. loc. cit. - Liv. Lib. XVI, XXI, XXVII, XXXVII, XXXIX.

(16) Tit. Liv. Lib. IV. 36. - Plutarco in Gracco.

(17) *Latinus habet quidem testamenti factionem, sed tamen tutor dari non potest* Ulpiani Regul. Tit. XI. 16.

(18) *Latini erant peregrinorum numero*. Gaii Instit. Comment. I. 79.

(19) Cic. pro Balbo, 8.

(20) *Tulit apud maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum haereditatibus innumerabiles aliae leges de iure civili sunt latae, quas Latini voluerunt, adsciverunt*. Cicer. pro Balb. 8.

(21) Frontino Lib. II. pag. 30. Ed. Lachmann.

(22) *amplitudinis et maiestatis populi romani coloniae quasi effigies parva, simulacraque esse quaedam videntur*. A. Gell. Noct. Att. Lib. XVI. 13.

(23) Pomponius in leg. Pupillus 232 D. de verb. Signif.

(24) *Quatuorviros quos municipales fecerant, sustulit*. Cicer. pro Cluent. 8 - *Universi decuriones colonique ... inter sese consenserunt*; e appresso: *hoc quod decurionibus et universis colonis placuit*. Noris Cenot. Pisana, tab. 2 ec. - e Vedi Savigny. Stor. del Diritt. Rom. nel medio - evo. Cap. II.

(25) Savigny loc. cit.

(26) Zumpt, Comment. Epigraph. p. 180.

(27) *Calendarii quoque curatio et quaestura in aliqua Civitate inter honores non habetur, sed personale munus est*. Arcadio Cariso, in Dig. L. 4. (de muneribus et honoribus) 18, 2.

(28) Tit. Liv. Lib. XXIX. 15.

(29) Tit. Liv. Lib. XXV. 14 - Cic. in Rullum. - Sigonio de Antiq. Iure Ital. Lib. II. cap. 2. - Si può vedere da' luoghi citati, come le colonie veramente avessero loro proprie insegne (*Signa, Vexilla*) che portavano, e difendevano in guerra; e possiamo congetturare quali esse fossero, da quelle delle milizie romane, cioè a dire lupi, cavalli, draghi, minotauri, aquile, cinghiali ed altri simili emblemi posti sulla cima di un'asta (Nieupoort. Rit. Rom. Sect. V. cap. IV. 2); di cui possono dare una giusta idea appunto quelle aste sormontate da statuette di Santi, che presso di noi, ed anche altrove, portano nelle processioni gli anziani delle confraternite. Sarebbe vana fatica il cercare quale fosse l'insegna della colonia spoletina, e cosa strana il supporre che l'uomo a cavallo, che ancora oggidì forma lo stemma del nostro Comune, possa risalire ai tempi romani. Lo credettero alcuni nel medio-evo, come attesta il Minervio; ma si comprende che conto si debba fare di questa opinione, non essendo gli stemmi anteriori alle crociate. Pure chi mai potrebbe assicurarci che nella scelta d'uno stemma non influisse qualche tradizione di un'antica insegna? Bene anteriori alle crociate sarebbero le monete ducali di Spoleto, nelle quali molti contemporanei del Minervio asserivano aver visto l'uomo a cavallo! E questo, sebbene non armato, ma vestito di semplice tunica e in atto pensoso, si vede scolpito in un antico sasso spoletino che ha forma di cuneo, e che fu certo la chiave d'un arco, luogo senza dubbio bene acconcio ad essere ornato colla figura d'una insegna, com'è da più esempi addimostrato. Il detto sasso rimasto, sino a questi ultimi anni, inserito nel muro della casa Ubaldi, presso a terra, al cominciare della via delle Felici, ne fu tolto dal defunto Serafino Tordelli, e posto nella sua svariata raccolta d'oggetti d'arte e d'antichità, con la quale fu recentemente venduto al Sig. Baslini di Milano. Io ne aveva da prima fatto trarre un bozzetto dall'egregio scultore Ippolito Giorgi di Firenze, professore in questa scuola tecnica; il quale fece anche tutti i disegni che compongono le dodici tavole unite a questo volume.

(30) W. Smith, Diction. ecc. v. *exercitus*. Ed è opinione confortata da monumenti antichi. Vedi Tit. Liv. lib. XXIII. 19 - Orelli Inscr. 7022

(31) Liv. Lib. XLV. 43.

(32) Cic. de lege agr. II. 35, e in moltissime iscrizioni.

(33) Tit. Liv. Lib. X. 6.

(34) Questo tempio, che le leggende chiamano *ingens fanum*, è dalle tradizioni posto nella parte più elevata della Trevi di oggi, nel luogo dove è la Chiesa di S. Emiliano, presso alla quale ne serbava la memoria l'antica iscrizione: OLIM. TRIVIAE. TEMPLUM., conservataci da Durastante Natalucci, nel suo MSS. di Storia Trevana.

(35) Rilevasi dallo statuto del *collegium salutare Dianae et Antinoi*, che si legge in una lapide scoperta nel 1815. Vedi poi Mommsen, Inscr. R. N. n. 2559, n. 3552, che porgono argomento, come molte altre, della detta somiglianza di quelle corporazioni colle confraternite.

(36) Rich. Dizion. delle Antic. v. *Fullo, Fullonica*.

(37) Frat. Arv. II. pag. 416.

(38) Venuti, Osservazioni sul fiume Clitunno ecc.

(39) Serv. ad Aeneid. 610.

(40) J. Geor. Graevius in annot. ad Corp. Inscr. J. Gruteri. Tom. I. pag. 95.

(41) Sotto il ritratto della lamina, che nel secolo XVII. si vedeva nel palazzo comunale era stata espressa questa tradizione con il seguente distico.

*Urbem hanc Portunus, Ianus, Mars ordine servat
Quam bene sub trino numine tuta manet.*